



01350-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

94

Composta da

ANNA PETRUZZELLIS
VITO DI NICOLA
LUCA RAMACCI
CLAUDIO CERRONI
LUCA SEMERARO

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 1701/2021
CC - 25/11/2021
R.G.N. 31680/2021
Motivazione Semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso l'ordinanza del 27/08/2021 del TRIB. LIBERTA' di MILANO

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
lette le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA

Il PG conclude per l'inammissibilità del ricorso

Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.

In caso di assenza del
presidente, il presidente
omedeo, il giudice e
gli altri giudici
a norma dell'art. 52
d.lgs. 198/2010 quando:
 di legge
 di diritto
 imposto dalla legge

IL

h

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza del 27 agosto 2021 il Tribunale di Milano ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza del 23 luglio 2021 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con la quale fu rigettata l'istanza di revoca, fondata sull'insussistenza delle esigenze cautelari, l'inadeguatezza e sproporzione dell'ordinanza cautelare genetica con la quale fu applicata a (omissis) la misura cautelare della custodia in carcere per il reato ex art. 609-*octies* cod. pen.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari.

Il Tribunale di Milano non avrebbe adeguatamente valorizzato che, nel periodo di due anni tra il reato e l'esecuzione dell'ordinanza custodiale, l'imputato non avrebbe commesso alcun reato dimostrando di non avere una personalità incline a delinquere.

Si contesta, altresì, l'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto non impugnata la gravità indiziaria mentre il punto sarebbe stato dedotto con l'impugnazione essendo stato contestato che i gravi indizi fossero fondati solo sulle dichiarazioni di (omissis), imputato per i medesimi fatti.

2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento alla proporzionalità e all'adeguatezza della misura cautelare. Il Tribunale di Milano avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati nonostante l'indagato sia incensurato, avrebbe un lavoro, vive con la famiglia in Italia e nei due anni dal fatto avrebbe condotto una vita normale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

1.1. Dall'analisi dell'appello, erroneamente qualificato dalla difesa quale riesame, non risulta alcun motivo di impugnazione sulla gravità indiziaria: dunque tale punto non risulta devoluto al Tribunale del riesame in sede di appello e non è qui valutabile.

1.2. Per il resto, il ricorso è inammissibile per il difetto di specificità estrinseca, poiché non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata.

L'ordinanza impugnata, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari attuali, si fonda sull'analisi della condotta ~~esserci~~ dell'indagato, posta in essere

insieme ad altri due uomini, ai danni di una donna resa inerme per l'induzione all'uso dell'alcool, chiusa nel bagagliaio di un'auto e portata in un bosco dove era sottoposta a reiterati atti sessuali. Nell'ordinanza è anche descritta la specifica condotta realizzata dall'indagato per consentire la prosecuzione del reato.

1.3. Il Tribunale del riesame ha poi correttamente ritenuto applicabile l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia quanto alle esigenze cautelari che quanto alla idoneità della misura cautelare applicata; il Tribunale del riesame ha specificamente motivato sull'irrelevanza degli elementi di fatto dedotti per superare la presunzione relativa *ex lege*.

Con tale, fondamentale, punto della motivazione il ricorso non si confronta.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 25/11/2021.

Il Consigliere estensore
Luca Semeraro



Il Presidente
Anna Petruzzellis

